

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1994

che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/74/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽²⁾, in seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie IVA; considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1990, la possibilità che gli Stati membri continuino ad assoggettare o ad esentare talune operazioni di cui agli allegati E ed F della sesta direttiva è stata soppressa a norma dell'articolo 1, punto 1, primo paragrafo e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE del Consiglio⁽³⁾ e che, di conseguenza, è opportuno sopprimere le autorizzazioni concesse a tale titolo dalla Commissione per la determinazione della base delle risorse proprie IVA;

considerando che, a partire dall'esercizio 1989, la Commissione, per quanto riguarda l'Irlanda, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 ha adottato la decisione 90/183/Euratom, CEE⁽⁴⁾, che autorizza l'Irlanda

a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, l'Irlanda assoggetta all'imposta le operazioni di cui all'allegato F, punto 4 della sesta direttiva; che è pertanto opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, le autorizzazioni concesse a tale titolo;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 2 dell'articolo 2 della decisione 90/183/Euratom, CEE è abrogato per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1994.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

(4) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 35.